

Relazione della III Commissione permanente

GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO

(Seduta del 22 marzo 2017)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO MICUCCI

Relatore di minoranza: PEPPINO GIORGINI

TESTO UNIFICATO:

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI RADIOELETTRICI
AI FINI DELLA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DELLA POPOLAZIONE

delle proposte di legge:

- N. 73** a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Biancani, Giancarli, Giacinti
presentata in data 5 luglio 2016
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 25
“DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE
AL FINE DELLA TUTELA AMBIENTALE E SANITARIA DELLA POPOLAZIONE”
- N. 55** a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi
presentata in data 20 maggio 2016
DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE
-

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

(Seduta del 20 marzo 2017)

La prima Commissione assembleare permanente nella seduta del 20 marzo 2017 esaminata la relazione sul testo unificato “Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” della proposta di legge n. 73 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 25. Disciplina in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione” e della proposta di legge n. 55 “Disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione”, approvata in sede referente dalla quarta Commissione nella seduta dell'8 marzo 2017;

esprime parere favorevole.

Il Presidente della Commissione
Francesco Giacinti

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 20 marzo 2017)

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo unificato "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione", sulle: proposta di legge n. 73/2016, ad iniziativa dei consiglieri Micucci, Biancani, Giancarli, Giacinti, concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)" e proposta di legge n. 55/2016, ad iniziativa dei consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri e Pergolesi, concernente: "Disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione", nel testo approvato dalla III Commissione in sede referente;

Udita la proposta del relatore Giancarlo Sagramola nella seduta n. 26 del 20 marzo 2017;

Condivisa la proposta di parere del relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b) della l.r. 4/2007;

Visti gli articoli 18, 20 e 23 del Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole.
- 2) di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
"Nell'articolo 14 la delocalizzazione degli impianti disposta dal Comune per le azioni di risanamento non deve comportare oneri a carico del Comune stesso".

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo unificato "Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini della tutela ambientale e sanitaria della popolazione" sulle: proposta di legge n. 73 ad iniziativa dei Consiglieri Micucci, Biancani, Giancarli, Giacinti, concernente : "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)" e proposta di legge n. 55 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri e Pergolesi, concernente: "Disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione", nel testo approvato dalla III Commissione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dai relatori Gianni Santori e Marina Marozzi, sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 21 marzo 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 24 marzo 2017;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole;
2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la seguente osservazione:
"è necessario riformulare il comma 2 dell'art. 15 laddove si prevede che concessioni esistenti, regolarmente autorizzate, debbano essere rimosse anticipatamente rispetto la loro scadenza naturale, se situate nelle zone di divieto di cui all'art. 10. Tale previsione, con efficacia retroattiva, oltre ad essere penalizzante per gli operatori, può essere fonte di un notevole contenzioso".

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Testo unificato**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) nonché nel rispetto del d.p.c.m. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz), del successivo decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) e del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina con questa legge le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento e gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di questa legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge 36/2001.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di questa legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. I livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici o a densità di potenza elettromagnetica generati dagli impianti non devono superare i limiti previsti dal d.p.c.m. 8 luglio 2003 e successive modificazioni.

3. In ogni caso, nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea, la realizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge e

l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

4. Nei riguardi dei lavoratori esposti per ragioni professionali a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia.

5. In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme di questa legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate dalla normativa statale vigente.

Art. 4

(Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici)

1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.

3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

4. Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo. Esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Art. 5

(Dichiarazione di post-attivazione e utilizzo della potenza autorizzata)

1. Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui all'articolo 4, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente per territorio e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.

2. L'ARPAM provvede alla verifica dei livelli di esposizione previsti dalla normativa statale vigente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Qualora da tale verifica risultino livelli di esposizione almeno pari al 75 per cento di quelli prescritti, l'ARPAM provvede ad effettuare un ulteriore controllo nei dodici mesi successivi.

3. La verifica di cui al comma 2 non è necessaria qualora, entro 600 metri in pianta dal luogo di installazione, per gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, e 300 metri in pianta, per tutti gli altri impianti radioelettrici, non siano presenti luoghi ove si applica il valore di attenzione o l'obiettivo di qualità.

4. Nell'ipotesi in cui nella comunicazione di cui al comma 1 venga dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, il gestore, entro i dodici mesi successivi alla comunicazione, può aumentare detta potenza sino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore comunicazione. Decorso tale termine in assenza della ulteriore comunicazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1.

Art. 6

(Disciplina comunale o intercomunale)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 11, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, anche modificando gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, anche adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dei gestori e dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.

3. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento dei medesimi su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni, qualora l'impianto da realizzare sia localizzato entro i 300 metri in pianta dal confine comunale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva ed a quelli soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.

Art. 7

(Contributi regionali)

1. La Regione eroga contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ai Comuni che approvano, singolarmente o in forma associata, la disciplina di cui all'articolo 6 nella misura massima del 40 per cento delle spese sostenute e documentate.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, determina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 8

(Impianti provvisori)

1. Nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'articolo 10 e delle procedure abilitative di cui all'articolo 4, in caso di comprovate e documentate esigenze, è consentita l'installazione di impianti provvisori in deroga alla disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 6 per la durata massima di sessanta giorni. L'ARPAM esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

2. Il Comune può comunque individuare una diversa collocazione degli impianti di cui al comma 1.

3. E' consentita, su richiesta, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.

Art. 9

(Catasto regionale)

1. E' istituito presso l'ARPAM il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettri-

ci, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001.

2. Il Catasto di cui al comma 1 contiene i dati e le informazioni di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.

3. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.

4. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale di cui al comma 1 per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettera m), della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)).

Art. 10

(Criteri localizzativi)

1. Nella localizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge si osservano i seguenti criteri:

- a) gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) l'installazione degli impianti disciplinati da questa legge su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze è vietata;
- d) la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore è vietata;
- e) la localizzazione degli impianti disciplinati da questa legge su immobili vincolati con specifico provvedimento ai sensi della Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è vietata;
- f) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi, è favorito, qualora comporti una razionalizzazione della

distribuzione degli impianti ed una migliore tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

2. In deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1, è consentito installare impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta.

3. I criteri di cui al comma 1 non trovano altresì applicazione per gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti dedicati ad emergenze sanitarie e di protezione civile.

Art. 11

(Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al Comune competente i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale di cui all'articolo 6. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.

3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.

4. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del d.lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Art. 12

(Rimozione di impianti)

1. I gestori di impianti radioelettrici sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi successivi alla scadenza

della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui l'impianto sia disattivato prima della scadenza della concessione ministeriale e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

Art. 13

(Funzioni dell'ARPAM)

1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative previste da questa legge ed in particolare:

- a) esprime parere in merito:
 - 1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
 - 2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;
- b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti radioelettrici;
- c) fornisce ai Comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 17.

Art. 14

(Azioni di risanamento)

1. A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPAM, entro trenta giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli im-

pianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi.

4. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati.

Art. 15

(Aggiornamento del Catasto regionale)

1. I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti all'entrata in vigore di questa legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Comune competente e all'ARPAM i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni contenute nel Modello B dell'Allegato 13 del d.lgs. 259/2003, ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale di cui all'articolo 9.

Art. 16

(Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare permanente, individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva, garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.

3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei titolari degli impianti medesimi.

Art. 17

(Controllo e vigilanza degli impianti)

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione di questa legge, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

Art. 18

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione am-

ministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.

3. L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.

5. Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti da questa legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

7. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

9. I Comuni inviano entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 30.000,00 per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste", relativi a detto anno del bilancio di previsione 2017/2019.

Art. 20*(Norme transitorie e finali)*

1. I Comuni adottano la disciplina comunale e intercomunale di cui all'articolo 6 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 7 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. In sede di prima applicazione, i piani di rete ed i programmi di sviluppo di cui all'articolo 11 sono trasmessi al Comune competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.

5. Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 21*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è abrogata.

Testo pdl n. 73**Art. 1**

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge per impianti di radiocomunicazione si intendono uno o più trasmettitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare la trasmissione radio di fonia fissa o mobile, di segnali audio/video in tempo reale o di dati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 25/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“ 2 bis. In ogni caso, ai sensi della normativa statale vigente, la progettazione e la realizzazione degli impianti di radiocomunicazione disciplinati della presente legge e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione)

1. L'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune competente per territorio, previo parere dell'ARPAM e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) nell'ambito di un procedimento nel quale è verificata la compatibilità edilizia, urbani-

stica e paesaggistico-ambientale nonché il rispetto della normativa antisismica e sanitaria.

3. Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35 del d.l. 98/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative e condivise, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesaggistico-ambientale, antisismica e sanitaria senza pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni.

4. Per ciascun impianto legittimato ai sensi di questo articolo, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente e all'ARPAM. L'ARPAM provvede alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel titolo abilitativo entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i siti che ospitano impianti di radiocomunicazione, fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, sono dotati di idoneo cartello informativo permanente, da posizionare entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, in luogo accessibile e visibile, che indichi gli estremi del titolo legittimante, i dati del gestore e del titolare che utilizzano i siti e le postazioni e la presenza di una sorgente di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Disciplina comunale o intercomunale)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 7 bis, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, modificando a tal fine gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni approvano e aggiornano il regolamento di cui al comma 1 mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni ai sensi del-

l'articolo 7, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni.

3. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dell'ASUR, dei gestori, delle associazioni ambientaliste nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Registro regionale dei siti idonei alla installazione degli impianti)

1. E' istituito presso l'ARPAM il registro dei siti idonei per l'installazione di nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti, sulla base delle informazioni inviate dai comuni. Esso costituisce una sezione del catasto regionale di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte dei comuni.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Criteri localizzativi)

1. Nella definizione della disciplina comunale di cui all'articolo 5 e nel rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 3, i Comuni osservano i seguenti criteri localizzativi:

- a) gli impianti di radiocomunicazione televisivi sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) l'installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge su ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e relative pertinenze, è vietata salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la localizzazione di impianti di radiocomunicazione televisivi sugli edifici destinati ad abitazione e a luoghi di lavoro con permanen-

- za di persone non inferiore a quattro ore, è vietata salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- e) la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione diretti alla trasmissione di fonia e di dati su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o individuati dai comuni come edifici di pregio storico-architettonico e relative pertinenze, è consentita solo con l'adozione di soluzioni tali da mitigare l'impatto visivo.
- f) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi.

2. I Comuni, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente in materia di governo del territorio e dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 36/2001, individuano negli strumenti urbanistici comunali fasce di rispetto relativamente alle aree ed agli edifici individuati nel presente articolo.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al comune, all'ARPAM e all'ASUR, i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale di cui all'articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, specificano le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.

3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici compatibilmente con la qualità del servizio offerto.

4. La presentazione dei piani di rete e dei

programmi di sviluppo costituisce prerequisito per l'installazione e la modifica degli impianti disciplinati dalla presente legge, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 25/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001, le parole: “da 10 a 50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “da diecimila a cinquantamila euro”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 le parole: “da lire 2 milioni a lire 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da duemila a trentamila euro”.

3. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 9, nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, comportano una sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 è aggiunto il seguente:

“7 bis. I Comuni inviano ogni anno alla Regione una relazione sull'esito dei procedimenti amministrativi sanzionatori previsti nel presente articolo.”.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 20.000,00 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti - Programma 001” Fondo di riserva per le spese impreviste” relativi a detto anno del bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. I Comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 25/2001, così come sostituito dall'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I Comuni individuano nel proprio territorio i siti più idonei ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 25/2001, così come sostituito dall'articolo 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La Giunta regionale istituisce il registro di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/2001, come inserito dall'articolo 5, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. In sede di prima applicazione, i piani di rete ed i programmi di sviluppo di cui all'articolo 7 bis della l.r. 25/2001, come inserito dall'articolo 7, sono trasmessi al Comune competente per territorio, all'ARPAM e all'ASUR entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Testo pdl n. 55**Art. 1**
(Finalità)

1. Questa legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della normativa statale in particolare della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del Principio di Precauzione, sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea e del principio della partecipazione, introdotto dalla Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108, quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, al fine di garantire:

- a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento di più impianti di emissione su un unico supporto;
- c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio dei medesimi, degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2
(Definizioni)

1. Agli effetti di questa legge si intendono per:

- a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;
- b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;
- c) obiettivi di qualità:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 36/2001;
- e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 36/2001;
- f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;
- g) impianti ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 134 del d.lgs. 259/2003;
- h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistemi radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;
- i) EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;
- j) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 3*(Ambito di applicazione)*

1. Questa legge si applica agli impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla legge n. 36/2001, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 kHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge:

- a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W;
- b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna non superiore a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100W.

3. Ai microimpianti ed agli impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 6, 18, 19 e 21.

4. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui ai commi 2 e 3 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

Art. 4*(Criteri tecnici)*

1. In attuazione di questa legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina criteri tecnici per:

- a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell'inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'articolo 7 della legge n. 36/2001;
- b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 13;
- c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'articolo 14;
- d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all'articolo 5, comma 3;
- e) lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 18;
- f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all'articolo 6, comma 2.

2. I criteri di cui al comma 1 si attengono a principi di semplicità e tengono conto di quanto stabilito dalla normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale nonché di quanto già

inserito nel catasto regionale ai sensi della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori.

Art. 5

(Catasto regionale degli impianti)

1. E' istituito presso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 36/2001.

2. Il Catasto contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, l'archivio informatizzato dei dati tecnici ed anagrafici degli impianti nonché le relative cartografie topografiche.

3. Ai fini del corretto aggiornamento del Catasto, i gestori presentano contestualmente in via telematica entro il 31 ottobre di ogni anno:

- a) una dichiarazione descrittiva delle eventuali modifiche effettuate sugli impianti, contenente la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e delle loro localizzazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), e gli estremi del relativo titolo abilitativo;
- b) il programma biennale di sviluppo della rete.

4. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano all'aggiornamento del Catasto, provvedendo allo scambio reciproco delle informazioni e dati necessari allo scopo, con particolare riferimento ai controlli.

Art. 6

(Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali)

1. È istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce una sezione del catasto regionale di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione contenente in particolare le seguenti informazioni:

- a) le generalità dei gestori;
- b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
- c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.

3. La dichiarazione è inviata all'ARPAM ed ai Comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7

(Impianti provvisori di telefonia mobile)

1. Dell'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune, quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASUR. Il Comune può disporre nei confronti del gestore una diversa collocazione dell'impianto.

2. La Giunta regionale con proprio atto individua i contenuti della comunicazione ed il tempo massimo di collocazione dell'impianto, comunque non superiore a tre mesi.

Art. 8

(Funzioni comunali)

1. I Comuni provvedono:

- a) alla predisposizione ed approvazione della disciplina comunale di cui all'articolo 9;
- b) al rilascio del titolo abilitativo secondo le modalità di cui all'articolo 10;
- c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'articolo 13;
- d) all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 18;
- e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento agli scopi di tutela disciplinati da questa legge;
- f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11.

2. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di vigilanza e controllo, i Comuni si avvalgono anche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM).

Art. 9

(Disciplina comunale)

1. I Comuni adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, modificando a tale fine gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni approvano e aggiornano il regolamento comunale di cui al comma 1 mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli

impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c).

3. I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dell'ASUR, dei gestori di telefonia mobile, delle associazioni ambientaliste, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.

Art. 10

(Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo)

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti, è rilasciato, nel rispetto della normativa statale vigente in materia, dal Comune, tenendo conto:

- a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;
- b) degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2);
- c) dei criteri localizzativi di cui all'articolo 11;
- d) della disciplina comunale degli impianti di cui all'articolo 9.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale, ai sensi degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rispetto della normativa antisismica.

3. Entro trenta giorni dall'installazione, i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001 posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

Art. 11

(Criteri localizzativi)

1. Nella definizione della disciplina comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il Comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

- a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno

all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi.

2. È vietata l'installazione di sistemi radianti relativi ad impianti di radiodiffusione e di impianti per la telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.

3. La localizzazione di sistemi radianti relativi ad impianti di radiodiffusione è altresì vietata sugli edifici destinati ad abitazione e a luoghi di lavoro con permanenza di persone non inferiore a quattro ore, salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni.

4. La localizzazione di impianti per telefonia mobile è altresì vietata su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o individuati dai comuni come edifici di pregio storico-architettonico e relative pertinenze.

Art. 12

(Rimozione di impianti per telefonia mobile)

1. I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi successivi alla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

Art. 13

(Azioni di risanamento)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal Comune, previo parere

dell'ARPAM entro quindici giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4;

- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati.

4. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Art. 14

(Piano di risanamento)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 9 della legge 36/2001, approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 ed ai criteri di localizzazione di cui all'articolo 11.

2. Il piano di risanamento:

- a) è approvato su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;
- b) dopo l'approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
- c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dai decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 36/2001.

3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nei siti individuati dal Comune interessato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 qualora:

- a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;
- b) sia accertata l'incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'articolo 11.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari degli impianti e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c). In caso di inerzia dei titolari, il Comune dispone la sospensione dell'attività dell'impianto medesimo.

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'articolo 28, comma 7, del d.lgs. 177/2005.

6. Il piano di cui al comma 1, predisposto dalla Giunta regionale, è approvato dall'Assemblea legislativa regionale nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge di programmazione regionale.

Art. 15

(Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione)

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 17, individua i siti dove localizzare e concentrare gli impianti di radiodiffusione, garantendo la salvaguardia ambientale, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.

3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei gestori degli impianti medesimi.

4. La Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 acquisisce il parere dei Comuni competenti per territorio, dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, dei rappresentanti della concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti nel territorio regionale.

Art. 16

(Funzioni dell'ARPAM)

1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative previste da questa legge ed in particolare:

- a) esprime parere in merito:
 - 1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;
 - 2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;
- b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di radiotelecomunicazione;
- c) esprime parere in merito alle modalità, ai tempi di esecuzione ed alla corretta attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 13;
- d) fornisce ai comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 18, comma 1;

- e) rilascia al personale incaricato dei controlli il documento di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 17

(Commissione tecnica regionale)

1. È istituita presso la Giunta regionale una commissione tecnica al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti ed ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa. In particolare la commissione fornisce consulenza alla Giunta regionale per la predisposizione del piano di localizzazione di cui all'articolo 15.

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente del servizio regionale competente in materia di ambiente o suo delegato, che funge da presidente;
- b) un dirigente del servizio regionale competente in governo del territorio o suo delegato;
- c) un dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
- d) un rappresentante dell'ASUR;
- e) un rappresentante dell'ARPAM;
- f) un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- g) un rappresentante dell'ispettorato territoriale Marche-Umbria del Ministero delle comunicazioni;
- h) un rappresentante delegato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di comprovata esperienza tecnico-giuridica.

3. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di costituzione e funzionamento della commissione.

4. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

Art. 18

(Vigilanza e controllo degli impianti)

1. I Comuni svolgono la funzione di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale per l'attuazione di questa legge avvalendosi dell'ARPAM, ai sensi dall'articolo 14 della legge n. 36/2001, anche su richiesta dell'ARPAM medesima.

2. I controlli verificano:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- b) l'attuazione da parte dei soggetti obbligati delle azioni di risanamento.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento dei medesimi ed ha inoltre la facoltà di controllarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa nell'antenna. Può richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM.

5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale, contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dalla normativa statale vigente e da questa legge, deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti, al Comune competente per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta all'ARPAM e ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono a disposizione dei cittadini interessati.

6. L'impianto deve essere provvisto di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti da questa legge o, in assenza, di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

Art. 19 *(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva e l'installazione degli impianti per telefonia mobile senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 10, o in difformità dello stesso, comportano oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila euro a 200 mila euro, la rimozione degli impianti medesimi con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. In ogni caso, non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa e alla contestuale rimozione degli impianti.

2. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila euro a 30 mila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti da questa legge, il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila euro a 600 mila euro.

4. In caso di mancato risanamento dell'impianto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 66 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi).

5. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.

6. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 50.000,00 per l'anno 2016 ed euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20" Fondi e accantonamenti - Programma 001 "Fondo di riserva per le spese impreviste" relativi ai detti anni del bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 21

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 7 entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. I Comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge adottano la disciplina comunale di cui all'articolo 9.

4. La Giunta regionale approva il piano di risanamento di cui all'articolo 14 e il piano di cui all'articolo 15 entro novanta giorni successivi alla pubblicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c).

5. Ai procedimenti amministrativi pendenti all'entrata in vigore di questa legge continua ad applicarsi la normativa previgente in materia.

6. È fatta salva, se compatibile, la disciplina

comunale adottata ed i titoli abilitativi rilasciati nel periodo antecedente all'entrata in vigore di questa legge.

7. Per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 22
(Abrogazione)

1. La legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è abrogata.